

SCHEDA N. 21
EMISSIONI IN ATMOSFERA - DENUNZIA PER IL COLLAUDO DI IMPIANTO
TERMICO

Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento.

Il direttore dello stabilimento all'interno del quale e' allocato l'impianto in oggetto
Impianti termici di potenzialità superiore a 30 mila kcal/h in zone di controllo A e B non inseriti in ciclo di produzione industriale o inserito in complesso industriale ma destinato esclusivamente a riscaldamento dei locali, impianti di climatizzazione, riscaldamento di ambienti o acque per utenze civili, sterilizzazioni e disinfezioni mediche, lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione

Autocertificabile

SI

NO

Ente/Enti titolari

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco

Adempimenti

Domanda di installazione, trasformazione o ampliamento di impianto termico vedi scheda n. 262.

Richiesta al comando provinciale dei Vigili del Fuoco per il collaudo dell'impianto di nuova installazione

Modalità e tempi

Entro 15 giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto deve essere fatta denuncia al comando provinciale dei vigili del fuoco che provvederà ad effettuare il collaudo dell'impianto verificandone la rispondenza con le norme stabilite nel regolamento.

Tale denuncia deve contenere, oltre alla potenzialità dell'impianto, anche tutte le variazioni apportate al progetto iniziale in base a modifiche preventivamente approvate. Documentazione di collaudo positivo per impianti con potenzialità da 30.000 fino a 100.000 Kcal/ora.

Certificato prevenzione incendi per impianti con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/ora.

La richiesta di collaudo dell'impianto va redatta in carta legale.

Oneri

All'inoltro della richiesta di collaudo, l'ufficio prevenzione dei VVF, rilascia un modulo per il pagamento (bollettino c/c) dei relativi oneri.

Validità

Per impianti con potenzialità da 30.000 fino a 100.000 Kcal/ora correlata alla non modifica del progetto.

Per impianti con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/ora 6 anni (validità del certificato prevenzione incendi)

Scadenza

Per impianti con potenzialità da 30.000 fino a 100.000 Kcal/ora correlata alla non modifica del progetto.

Per impianti con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/ora 6 anni (validità del certificato prevenzione incendi)

Rinnovi

Per impianti con potenzialità da 30.000 fino a 100.000 Kcal/ora correlata alla non modifica del progetto.

Per impianti con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/ora 6 anni (validità del certificato prevenzione incendi)

Sanzioni

Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui sopra e' punito con l'ammenda da L. 30.000 a L. 150.000. Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo un impianto termico e' punito con l'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.

Norme comunitarie

Norme nazionali

- Legge n. 615 del 13 luglio 1966
- Circolare del Ministero degli Interni n. 75 del 29 luglio 1971
- DPR 1391 del 22 dicembre 1970
- DPCM 21 luglio 1989

Norme regionali

Regolamenti

Documentazione e testi integrati